

proposta di legge n. 65

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Giancarli, Urbinati,
Minardi, Rapa, Marconi, Traversini, Celani

presentata in data 16 giugno 2016

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

—————

Signori Consiglieri,

la proposta di modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", si ritiene necessaria in quanto l'attuale testo, nella sua applicazione concreta, ha generato e genera numerose e discordanti interpretazioni che hanno alimentato e stanno alimentando un notevole contenzioso con la pubblica amministrazione. A ciò si aggiunge un forte disorientamento nei comportamenti dei cittadini detentori di qualsivoglia animale di affezione e, altresì, per taluni aspetti, il rischio concreto di far insorgere nei cani problemi comportamentali anche seri.

Nello specifico, in base alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies rubricato "Divieti" è vietato a chiunque detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti. Al riguardo non è chiaro se è vietato detenere animali legati in spazi angusti o piuttosto legati a prescindere.

Ora, posto che quella di tenere animali legati è una pratica deprecabile, non può tuttavia essere taciuto che, se fosse vietato detenere animali legati "tout court" i cani che oggi si trovano in campagna legati a lunghe corde che impediscono loro di farsi del male (magari di essere investiti dalle auto) o di fare danni a cose o persone, non potrebbero più starci. Il rischio è che i proprietari, per non incorrere in sanzioni, anziché realizzare onerosi recinti, possano, sic et simpliciter, lasciarli liberi con tutti i rischi sopra paventati, peraltro favorendo fenomeni di randagismo che si aspira di combattere.

Alla lettera e) dello stesso articolo 14 quinquies, è fatto divieto separare i cuccioli dalla fattrice prima dei novanta giorni di vita per i cani e di sessanta giorni di vita per i gatti. In merito, va

evidenziato che questa norma è contraria a quanto indicato da tutti i testi di etologia e di pedagogia canina, infatti i cani tra i 60 e i 90 giorni (ma anche prima) devono conoscere il mondo che li circonda e fare tutta una serie di esperienze sensoriali (per esempio sentire rumori, interagire con persone, altri animali etc) e devono anche legarsi al nuovo proprietario e al nuovo ambiente. Se si vieta di cedere i cani prima di 90 giorni e si rimandano le suddette esperienze in momenti successivi, si rischia di far insorgere negli animali problemi comportamentali, più o meno difficili da risolvere.

Per sopperire alla limitazione imposta dalla norma l'allevatore dovrebbe provvedere lui a portare ciascun cucciolo "a conoscere il mondo"; ebbene, forse ci può riuscire un piccolo allevatore, ma ben difficilmente può farlo un professionista di dimensioni maggiori, con il rischio di diffondere cani "problematici".

La lettera f) del medesimo articolo 14 quinquies vieta a chiunque di detenere animali in gabbia se non per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione ovvero per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario. Con tale disposto il legislatore voleva sicuramente negare l'incivile pratica di detenere animali in gabbia, cani compresi, per tempi più o meno lunghi, quando non reso necessario da ragioni importanti; tuttavia, così come è formulata la norma è troppo stringente e genera reali problemi anche per il trasporto e per l'eventuale partecipazione a manifestazioni autorizzate.

La presente proposta di legge non ha rilevanza finanziaria e non comporta, pertanto, alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), introdotta dall'articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:

“a) detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie. Qualora la detenzione sia strettamente necessaria, l'animale deve essere legato tramite catena mobile, munita di moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;”.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, introdotta dall'articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:

“e) separare i cuccioli dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita sia per i cani che per i gatti;”.

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, da ultima modificata dal comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2015, è sostituita dalla seguente:

“f) detenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore, purché gli animali detenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l'acqua a disposizione. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la temporanea detenzione in gabbia può essere consentita per il tempo necessario, sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore;”.